



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti

Prot. n. 2669

Chieti 21/06/2016

**AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA**

**e p.c. Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI**

Oggetto: ART. 59 –C.C.N.L. Comparto scuola/Mobilità del personale ATA – A.S. 2016/17.

Com è noto l'art. 59 del CCNL consente al personale A.T.A. di accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo complessivamente per tre anni la titolarità del proprio posto.

All'accettazione del quarto anno di incarico e per ogni altro anno di incarico a tempo determinato nel profilo superiore ai sensi dell'art. 59 senza soluzione di continuità, il suddetto personale perde la sede di titolarità ai sensi dell' art. 59 del CCNL, avendo già compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche in altro profilo.

Pertanto le SS.LL. vorranno segnalare, **entro il 24 giugno p.v.**, a quest'Ufficio i nominativi del personale ATA che si trovi nella situazione sopradescritta invitando altresì detto personale, al fine di riottenere una sede di titolarità, a presentare a quest'Ufficio in forma cartacea domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità, **entro e non oltre il giorno 27 giugno 2016**.

In caso di mancata presentazione dell'istanza la riassegnazione della sede di titolarità verrà disposta d'ufficio.

Si gradirà riscontro alla presente solo in caso positivo (usp.ch@istruzione.it – diana.dilaudo.362@istruzione.it).

IL DIRIGENTE
F.to Rita VITUCCI